



AERO CLUB D'ITALIA

ORDINANZA N° 93/2014

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340;

VISTO il D.P.C.M. 20 ottobre 2004;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n° 70;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n° 670;

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97;

VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2013;

Ratifica del Consiglio Federale del

Per competenza ed esecuzione

Il/AA.GG.PP. _____ (Gest. Amm.va/Com.le) _____ (Aerod./Tecnico) _____ (Sport Aeronautici) _____ (Aviaz. Gen.

VISTA la delibera del Consiglio Federale dell'Ente n. 202 del 27/09/2014 con la quale, ai fini dell'avvio della contrattazione integrativa di Ente, è stato costituito in € 285.261,65, a meno dell'importo di € 511,24 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ex art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009, l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno 2014;

VISTO il verbale di riunione sindacale intervenuta in data 26/11/2014 tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria, nella quale sono state concordate la destinazione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2014 -, i relativi criteri di corresponsione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati di cui all'allegato prospetto di sintesi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, nella riunione del 9/12/2014, dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale, ai fini della prevista certificazione degli atti della contrattazione integrativa, è stata trasmessa, con nota AeCI, prot. n. 32165 del 4/12/2014, la relativa documentazione, inclusiva anche delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa al contratto collettivo decentrato integrativo ex art. 40 del D.lgs. 165/2001;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul capitolo 5 - stipendi e assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale - e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - accesi al centro di responsabilità del Settore Amministrativo - es. fin. 2014 -;

VISTO l'art. 27 dello Statuto Ae.C.I. che dispone che in motivati casi di indifferibilità ed urgenza il Presidente possa adottare provvedimenti su materie rimesse alla competenza di organi collegiali dell'AeCI con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, la relativa ordinanza all'organo competente per la ratifica;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento di recepimento del verbale della riunione sindacale intervenuta tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria in data 26/11/2014 al fine di consentirne la trasmissione all'ARAN ed al CNEL entro i termini previsti dall'art. 40 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001;

CON RISERVA di sottoporre la presente Ordinanza alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile;

ORDINA

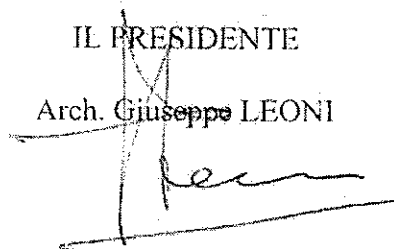
- di recepire il contenuto del verbale della riunione sindacale intervenuta tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. nazionali di categoria in data 26/11/2014, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante, in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2014 -, per complessivi € 285.261,65, a meno dell'importo di € 511,24 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ex art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009, alla definizione dei relativi criteri di corresponsione, delle modalità e della periodicità di erogazione dei compensi ad esso correlati di cui all'allegato prospetto di sintesi;
- di fissare, della sopracitata somma pari a € 285.261,65, l'importo di € 16.000,00, destinato alle indennità dei funzionari direttivi, a carico del cap. 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale - e l'importo di € 269.261,65 a carico del cap. 7 - trattamento accessorio al personale -.

Il Direttore Generale, inoltre, per la parte non ancora impegnata, con propri atti dispositivi e nei limiti di spesa sopra fissati, provvederà ad impegnare sul capitolo 5 - stipendi e altri assegni fissi al personale e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale - esercizio finanziario 2014 -, le spese di cui alla presente delibera ed a svolgere, con l'osservanza delle norme vigenti, le azioni necessarie per l'effettuazione della spesa stessa.

Roma, 16 DIC 2014

IL PRESIDENTE

Arch. Giuseppe LEONI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leoni', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

VERBALE DI ACCORDO DEL GIORNO 26 NOVEMBRE 2014 TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AERO CLUB D'ITALIA E LE OO. SS. NAZIONALI DI CATEGORIA

Il giorno 26 del mese di novembre del 2014, alle ore 10:00 presso la sede dell'Aero Club d'Italia in Via Cesare Beccaria, 35/A, si sono riuniti i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ente e quelli delle OO.SS. di categoria, all'uopo convocati, per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modalità di erogazione Fondo Unico ente 2014;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per l'Amministrazione dell'Ente:

Il Presidente: Giuseppe Leoni

Il Direttore Generale: Giulio Cacciatore

Responsabile Servizio AGP: Anna Maria Cancemi

E', altresì, presente il sig. Lorenzo Moreschi dell'Ufficio Trattamento Economico.

U.I.L./P.A.: Paolo Liberati

CISL/FP: Andrea Ladogana

C.G.I.L./F.P.: Manuela Benevento

FIALP/ CISAL: Claudio Rotondi

R.S.U.: Vincenzo Di Carlo

R.S.U.: Mario Biagini **ASSENTE**

R.S.U.: Barbara Carotti

I lavori si aprono con una informativa dell'Amministrazione sugli esiti delle azioni intraprese a seguito dell'accordo sottoscritto in data 3 dicembre 2013 nel quale le parti, vista la peculiare natura dell'Aero Club d'Italia, avevano condiviso la possibilità che l'AeCI potesse configurarsi quale "Ente di natura associativa" e, quindi, rientrare nell'alveo di applicazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 coordinato con la legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013.

A seguito di specifica richiesta di parere avanzata dall'Ente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex CIVIT), è pervenuta relativa nota di risposta con la quale la predetta Autorità ha espresso l'avviso che l'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, può trovare applicazione nei confronti dell'Aero Club d'Italia.

L'Ente scrivente può, quindi, effettivamente configurarsi quale Ente avente natura associativa e, pertanto, ritenersi escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 4 (Ciclo di gestione della performance), dell'art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della Performance) nonché delle disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del D.lgs. n. 150/2009.

Inoltre, l'Aero Club d'Italia, versando anche in una situazione di equilibrio economico, risulta soggetto al comma 2 dell'art. 2 della predetta legge n. 125/13 in tema di esclusione dall'applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che all'art. 2, comma 1, prevede obblighi e modalità di riduzione delle dotazioni organiche anche degli enti pubblici non economici.

Pertanto, in considerazione di quanto anzidetto, l'Ente ha:

- deliberato nuovamente la propria dotazione organica nella consistenza, ex delibera consiliare Ae.C.I. n. 137 del 29 novembre 2008, di complessive n. 37 unità, preesistente ai vincoli introdotti dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, evidentemente non più applicabili all'Ente;
- sostituito la figura dell'O.I.V. con quella del Nucleo di Valutazione (in forma monocratica);
- con apposito regolamento, ha demandato allo stesso l'espletamento dei compiti e delle attività in tema di ottimizzazione della produttività dell'Aero Club d'Italia;
- approvato, con decorrenza a partire dal corrente anno 2014, il nuovo sistema di misurazione e valutazione del Personale dell'Aero Club d'Italia che è stato già oggetto di informativa con note fax dell'8 ottobre 2014;

Con riguardo al Fondo Unico di Amministrazione – anno 2014 –, l'Ente informa le OO. SS. convenute che, con delibera n. 202 del 27/09/2014, ha provveduto a costituire il relativo ammontare in complessivi € 285.261,65 a meno dell'importo di € 511,24 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ex art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009.

Le risorse del Fondo sono state quantificate nei limiti previsti dall'articolo 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale: *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del Personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"* ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Inoltre, con riferimento alla riduzione prevista dal sopra citato art. 9, si evidenzia che, in sede di costituzione, il Fondo 2014 non è stato oggetto di decurtazione non essendo intervenute in corso d'anno (almeno fino alla data di costituzione) cessazioni di personale, ciò comportando una invarianza nel numero delle unità in servizio rispetto al 31 dicembre 2013.

Chiusa la parte dei lavori dedicata alle comunicazioni informative, le parti passano all'esame dei punti all'ordine del giorno:

Premessa:

Come già recepito negli accordi integrativi già sottoscritti tra le parti, a far data dall'anno 2012, le strutture del presente accordo e della relativa documentazione risultano adeguate ai principi di trasparenza e di uniformazione degli atti richiamati dalla circolare MEF/RGS n. 25 del 19 luglio 2012 la quale, con riferimento agli obblighi introdotti a carico dell'Amministrazione, prevede la predisposizione, a corredo degli atti della contrattazione e ai fini della certificazione del predetto accordo da parte dell'Organo di controllo interno, di una Relazione illustrativa e di una Relazione tecnico-finanziaria entrambe basate sulle linee guida ivi indicate.

Modalità di erogazione Fondo Unico di Ente - anno 2014 -:

1) Fondo Unico di Ente anno 2014 – Destinazione delle risorse del Fondo e relativi criteri di corresponsione di cui al prospetto riepilogativo allegato –

a) Premessa:

Si premette che ai fini dell'individuazione dei criteri oggetto del presente articolo occorre tenere conto delle modifiche apportate all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 17, comma 23 della legge 3/8/2009, n. 102.

In particolare, fatte salve le disposizioni compatibili con le suddette disposizioni normative, si rappresenta quanto segue:

per i soli periodi di assenza per malattia di qualunque durata, per i primi 10 giorni di assenza, verrà corrisposto unicamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Per quanto riguarda i familiari di dipendenti portatori di handicap grave, utilizzatori di permessi ex art. 33 comma 6 della legge 104/1992, la decurtazione non viene più operata già a partire dal 1° luglio 2009.

Per quanto concerne i criteri per l'utilizzo delle risorse, fatto salvo quanto sopra indicato, si stabilisce quanto segue:

b) Compensi per lavoro straordinario e turni:

Le risorse disponibili sono definite nella misura complessiva di euro 28.096.78, importo derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999.

Le risorse vengono erogate nel limite complessivo sopra previsto, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

c) Indennità funzionari direttivi – Art. 17 CCNL 1998-2001 e assegno di garanzia:

Per l'anno 2014, in attesa della definizione del CCNL che dovrà fissare i limiti delle indennità del personale cui risultano attribuiti incarichi di elevata professionalità, è attribuita, ai

~~funzionari direttivi che occupano posizioni funzionali di particolare rilievo per l'immagine e la funzionalità dell'Ente, quali responsabili di servizio con poteri di firma, nonché esercitanti funzioni vicarie, l'indennità nella misura di € 2.582,28, ai sensi dell'art. 17 CCNL 1998 - 2001 oltre € 516,46 quale assegno di garanzia.~~

L'importo individuale viene quindi definito in € 3.098,74 annui.

Le risorse all'uopo disponibili sono definite nella misura complessiva di € 16.000,00.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta in ragione di 1/22 per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e posti ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa, rispetto allo stanziamento di € 16.000,00, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

d) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti:

Le risorse, costituite per il pagamento delle indennità di cui all'art. 32 CCNL 1998-2001, già quantificate in euro 24.000,00, vengono incrementate con quelle indicate nei successivi punti di seguito indicati.

Ai fini dell'attribuzione di detti compensi si indicano, di seguito, le motivazioni per le quali gli stessi vengono riconosciuti:

- onerosità determinata dall'attribuzione di incarichi di particolare responsabilità di strutture complesse;
- onerosità determinata dalla disponibilità e/o reperibilità connesse alla attività degli organi sociali e dei vertici dirigenziali, nonché dal servizio al pubblico;
- responsabilità connessa alla gestione degli archivi informatici e non;
- complessità determinata dall'espletamento di funzioni di coordinamento di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori;
- onerosità determinata da compiti di studio e da applicazione di normativa complessa, in assenza di apposito ufficio legale;
- onerosità determinata dalla molteplicità e differenziazione delle attività di Istituto, comportanti complessità di compiti e quindi necessità di particolare elevata esperienza;
- variabilità dei compiti espletandi, stante la cronica carenza di personale.

La misura mensile dei compensi anzidetti, riferita a ciascuna posizione, da corrispondere per 12 mensilità è stabilita, a partire dall'anno 2010, in:

Euro 458,05	C5/C4 responsabile centro di costo complesso
Euro 438,35	C4 responsabile centro di costo semplice
Euro 430,03	C4

Euro 391,74	C3
Euro 370,66	C2
Euro 357,89	C1
Euro 347,35	B3
euro 328,21	B2
euro 308,51	B1

Tali misure sono state determinate, in sede di prima applicazione in occasione del contratto integrativo 2010, con riferimento a tutte le risorse destinate al sistema indennitario a meno di un importo residuale da utilizzare per fronteggiare possibili, relativi oneri conseguenti ad eventuali assunzioni e/o passaggi di livello.

Detto importo, se non utilizzato, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

Ai fini del riconoscimento di detti compensi, la sussistenza dei presupposti che danno luogo alla assegnazione deve rivestire carattere di esclusività ovvero di prevalenza. La dirigenza riscontrerà nei singoli dipendenti la esistenza dei presupposti che danno luogo alla attribuzione dei compensi di cui trattasi individuando gli aventi diritto agli stessi.

Essi spettano per i soli periodi di effettivo esercizio delle mansioni ivi compresi quelli di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, la predetta indennità sarà corrisposta solo a decorrere dall'11° giorno in ragione di 1/22 pro die.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

In caso di inizio attività in corso del mese, ad eccezione del caso di nuova assunzione di seguito disciplinato, o di assenze a titolo diverso da quelle sopra indicate, il compenso del mese va calcolato in ragione di 1/22 per ogni giorno di esercizio delle mansioni.

Nel caso vengano a cessare i presupposti soggettivi ed oggettivi che motivano la corresponsione del compenso, l'Amministrazione, previa informazione ai rappresentanti delle OO.SS., ne disporrà la revoca.

Al personale di nuova assunzione detto trattamento accessorio viene corrisposto con decorrenza dal superamento del periodo di prova.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

- e) **Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento dei passaggi all'interno delle aree (art. 15 c. 1 lett. b e art 16 CCNL 1998-2001):**

Perdurando il blocco dell'attività contrattuale previsto al riguardo dalla vigente normativa, non viene destinata alcuna somma per tale finalità.

- f) **Salario di garanzia (consolidamento emolumenti erogati ex artt. 36 e 41 CCNL 1994-97):**

La somma inizialmente stanziata in euro € 12.510,48, costituente una risorsa storica, è stata già ridotta ad euro 8.286,40. Il differenziale, pari ad euro € 4.224,08, è stato già destinato al sistema premiante. La somma di euro € 8.286,40 è destinata, a decorrere dall'anno 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

g) Consolidamento risorse fondo unico anno 2001:

Sono relative a economie di spese di personale ed a economie derivanti da trasformazione di rapporto part-time - anno 2001 - pari a complessivi € 21.810,42 che vengono destinate, a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d) al netto, tuttavia, dell'importo di € 511,24 riferito alla quota annuale TFR finanziata dal Fondo ai sensi dell'art 6, comma 4 CCNL 2008/2009.

Pertanto, la quota della risorsa di cui alla presente lettera g), destinata al sistema indennitario per l'anno 2014 è definita nella misura complessiva di € 21.299,18.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

h) Costituzione del fondo per il sistema premiante:

La risorsa quantificata in complessivi euro €. 101.000,00 è destinata per euro € 60.000,00 al sistema premiante, mentre la parte rimanente, pari ad € 41.000,00, finanzia la quota di indennità di Ente di cui al comma 5, dell'art. 26 del CCNL 9/10/2003.

L'erogazione dei compensi avverrà con provvedimento della direzione generale, sulla base di schede di valutazione all'uso previste dal nuovo sistema di misurazione e valutazione adottato, a partire dall'anno 2014, dall'Aero Club d'Italia con delibera consiliare n. 244 del 27/09/2014, a seguito della verifica finale effettuata, per ciascun addetto, dal Direttore Generale, su proposta, per i dipendenti non titolari di centri di costo complessi o semplici, in prima istanza, dei propri Responsabili di Servizio/Ufficio, secondo i seguenti criteri:

- in proporzione al parametro retributivo di ciascuna qualifica funzionale;
- in base alle ore effettivamente lavorate comprese quelle di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, il predetto compenso sarà corrisposto solo a decorrere dall'11° giorno.
Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dal CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita;
- in ordine al punteggio attribuito dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le procedure previste dal suddetto nuovo sistema di misurazione e valutazione, al dipendente nella apposita scheda di valutazione individuale.

Le somme, così come definite, saranno erogate, a verifica conclusiva, entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

Le eventuali risorse che residuassero sull'indennità di Ente, di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9/10/2003, sono distribuite secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante.

i) 0,80% Monte salari annuo (art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 16/02/99):

La somma complessiva pari a € 6.823,36, corrispondente allo 0,80% del Monte Salari annuo 1998, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7/12/99, per tredici mensilità, a tutto il

Personale dell'Ente, differenziando gli importi in ragione della consistenza dell'organico e del parametro retributivo dei livelli economici di appartenenza.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta in ragione di 1/22 per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

j) 7,5% Salario Accessorio (art. 31 comma 1 lett. L CCNL 16/02/99):

La somma complessiva pari a € 12.555,66, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7/12/99, con le stesse modalità e i criteri previsti per lo 0,80% del Monte Salari annuo, così come stabilito dallo stesso art. 31.

k) Risparmi di gestione riferiti alle spese di personale (Art. 31 lett. c CCNL 16/02/99):

Viene fissata in € 38.443,56, interamente consolidati nel Fondo, la quota di risparmi di gestione da assegnare al FUA, che sono destinati, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

l) Economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo parziale (Art. 31 lett. f CCNL 16/02/99):

Non viene iscritta alcuna somma poiché nel corso dell'anno precedente non vi è stata alcuna trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo parziale stante, altresì il vincolo imposto dall'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010.

m) Risorse recuperate per RIA a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo (Art. 4, comma 3, lett. c CCNL 14/03/01):

La risorsa di € 6.683,72 ex art. 4 c. 3 lett. c) del CCNL 14.3.01, è destinata, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

Premesso che nell'anno 2013 non è cessata alcuna unità di personale, la risorsa rimane fissata, com'è, comunque, sarebbe rimasta a fronte dei vincoli introdotti dal già citato articolo 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'importo già determinato nel Fondo 2010.

Conseguentemente, non ricorrendone i presupposti, i previsti incrementi contrattuali di tale tipologia di risorsa, riferiti sia alla quota dell'anno che alla quota *una tantum* del rateo relativo all'anno precedente, non sono oggetto di alcuna valutazione.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

n) Risorse recuperate a seguito di passaggio di area o di cessazione del servizio a qualsiasi titolo (Art. 4, comma 3, lett. d CCNL 14/03/01):

La risorsa di € 11.043,87, ex art. 4, comma 3, lett. d) del CCNL 14.3.01, è destinata, a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

Rimane fissata nell'importo già determinato nel Fondo 2010 considerato che nessuna cessazione di personale è intervenuta nel corso dell'anno 2014 stante, comunque, il vincolo

imposto dall'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

o) Incremento 0,69% monte salari anno 2003 – Enti non destinatari della legge 88/89:

La risorsa di € 6.094,62, ex art. 5, comma 1, del CCNL 08/055/2006, è destinata, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

p) Incremento 0,55% su monte salari al 31/12/2005:

La somma di € 4.934,50, ex art. 36 CCNL 1/10/2007 ed art. 15 Legge 29/11/2007, n. 222 (maggiori oneri CCNL 2006-2007), comprensiva della somma di € 448,59, ex art. 1 del CCNL 18/2/2009, è destinata, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

q) Accantonamento importo 6,91% indennità di Ente corrisposte a personale destinatario disciplina trattamento fine rapporto ex art. 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18/2/2009 (Art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009):

Al sensi della normativa sopraccitata viene posto a carico del fondo l'accantonamento in oggetto, per l'anno 2013 pari ad € 511,24, riferito a n. 4 unità di personale di area B, finanziato con parte delle risorse di cui alla precedente lettera g).

Alle ore 11:30, nessuno chiedendo la parola, la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Presidente: Giuseppe Leoni

Il Direttore Generale: Giulio Cacciatore

Responsabile Servizio AGP: Anna Maria Cancemi

U.I.L./P.A.: Paolo Liberati

CISL/FP: Andrea Ladogana

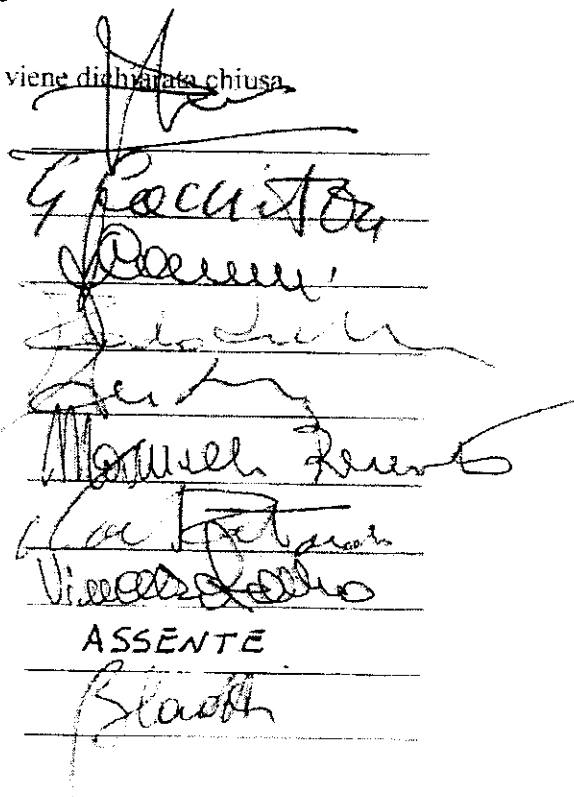
C.G.I.L./F.P.: Manuela Benevento

FIALP/ CISAL: Claudio Rotondi

R.S.U.: Vincenzo Di Carlo

R.S.U.: Mario Biagini

R.S.U.: Barbara Carotti



UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER I TRATTAMENTI ACCESSORIO ANNO 2004

	Descrizione	Importo della Risorsa	Annotazioni
1	Risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario	€ 28.096,78	Importo derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 50 CCNL del 16 febbraio 1999
2	Indennità funzionari direttivi e assegno di garanzia (somme stanziare nel 1998 sensi L. 88/89 - art. 15 2° comma)	€ 16.000,00	Somma diretta al finanziamento della indennità di cui all'art. 17 del CCNL 16-02-99 nonché dell'assegno di garanzia - <u>punto c)</u> dell'accordo del 22-11-01. Eventuale minore spesa da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
3	Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi	€ 24.000,00	Art. 31, comma 1, lett. a) CCNL del 16-02-1999
4	Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento dei passaggi all'interno delle aree	€ -	Residuo dopo i passaggi all'interno delle Aree di cui all'accordo del 29-10-2009 - Applicazione Nuovo CCDI del 30-03-2006 - art. 15 - comma 1) - lett. b) e art. 16 CCNL 16-2-99 e succ. modif. e integrazioni
5	Risorsa storica - Salario di garanzia (Consolidamento emolumenti erogati sensi ex artt. 36-41 CCNL '94-'97)	€ 8.286,40	Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
6	Importo derivante dal consolidamento risorse Fondo Unico Anno 2001 a garanzia del salario accessorio	€ 21.299,18	Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
7	Importo derivante dal consolidamento risorse Fondo Unico Anno 2001 a garanzia del salario accessorio	€ 511,24	Da destinare al finanziamento della quota annuale TFR finanziata dal Fondo - Art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009 - Personale destinatario disciplina TFR - 6,91% del valore dell'indennità di Ente -
8	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, nonché per il finanziamento della quota di Indennità di Ente di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9/10-2003	€ 101.000,00	Ammontare complessivo così come risulta dall'applicazione degli accordi del 22/11/2001 e del 6-7/2004, 13/10/2005, 30-11/2006, 29/11/2007 e 7/12/2010.
9	0,80% del Monte Salari Annuo '98	€ 6.823,36	Da erogare sulla base dei criteri già definiti nell'accordo del 7/12/99
10	7,5% del salario accessorio '98	€ 12.555,66	Da erogare sulla base dei criteri già definiti nell'accordo del 7-12-99
	Totale Parziale	€ 218.572,62	
11	Risparmi di gestione riferiti alle spese di personale. Somme interamente consolidate nell'anno 2009.	€ 38.443,56	Art. 31 lett. c) CCNL 16-02-99 - Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010).
12	Economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo parziale	-	Art. 31 lett. d) CCNL 16-02-99 - Nessuna trasformazione del rapporto di lavoro è avvenuta nel corso dell'anno precedente
13	Risorse recuperate per RIA a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo - quota annua -	€ 6.683,72	Art. 4, comma 3, lett. c) CCNL 14-03-01. Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
14	Risorse recuperate a seguito di passaggio di area o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo	€ 11.043,87	Art. 4, comma 3, lett. d) CCNL 14-03-01. Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
15	Incremento 0,69% su Monte Salari Anno 2003 - Enti non destinatari della L. 88/89.	€ 6.094,62	Art. 5, comma 1 CCNL 8/5/2006 - accordo 30-11-06 - Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
16	Incremento 0,55% su Monte Salari 31/12/2005 - Enti non destinatari della L. 88/89	€ 4.934,50	Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall'1-01/2008 - Art. 36 comma 1 CCNL 01/10/2007 come integrato dall'Art. 1, Comma 2, del CCNL INTEGRATIVO - III/ 2006 - 2007 - sottoscritto il 18-02/2009. Da destinare al finanziamento delle indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti (accordo del 07-12-2010)
17	Risorse recuperate per RIA a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo - rateo anno precedente una tantum -	€ -	Art. 4, comma 3, lett. c) ultimo periodo - CCNL 14-03-01
	TOTALE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 285.772,89	